



CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

Prot. n.45468 del 02/08/2024

Ordinanza n.258 del 02/08/2024

Limitazioni agli orari ed alle modalità di vendita per asporto e per mezzo di distributori automatici nonché di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle aree pubbliche.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con l'art. 35 ter co.1 lett.a) D.L. 4/10/2018 nr. 113 conv. con Legge 1/12/2018 nr. 132 sono state introdotte modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, per cui, con tale aggiornamento, il comma 7 – bis dispone che *“il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o, in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 nr. 241, può disporre per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”*;

- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce quanto segue *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*;

CONSIDERATO che nel territorio Comunale, in prossimità degli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande di contenuto alcolico di qualsiasi gradazione, effettuata anche attraverso distributori automatici H24, per cui è consentito il consumo sul posto, si determinano con frequenza assembramenti di persone, con conseguente lesione dell'interesse alla tutela del riposo e alla tranquillità delle persone, che causano, inoltre, situazioni di abbandono in luoghi pubblici o aperti al pubblico di contenitori di vetro e altro materiale e che contribuiscono ad incentivare fenomeni di grave degrado urbano e di disturbo della quiete pubblica;

DATO ATTO

- che è compito prioritario dell'Amministrazione Comunale porre in essere azioni dirette ad assicurare una serena e civile convivenza dei cittadini, nonché regolare i comportamenti al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità della vita degli stessi;

- che i provvedimenti monocratici sindacali previsti dalla normativa vigente, quali anche le ordinanze contingibili e urgenti, possono essere strumenti idonei ad assicurare il perseguimento della finalità di prevenire comportamenti che minacciano la sicurezza pubblica;

CONSTATATO

- che con la deliberazione di G.M. n. 78 del 12.04.2024 si è proceduto ad approvare il programma delle manifestazioni dell'Estate Veliterna 2024;

- che nel corso della stagione estiva l'offerta turistica e l'attrattiva degli esercizi di somministrazione pubblica presenti sul territorio comunale è arricchita ed integrata da una molteplicità di manifestazioni musicali organizzate da una pluralità di soggetti, che si caratterizzano per la loro valenza di valorizzazione della connotazione turistica per scopi solidaristici, culturali e sociali;

CONSIDERATA altresì, la notevole frequentazione, specialmente nei fine settimana, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei locali pubblici della Città, da parte di numerosissimi avventori;

Che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio tra le diverse esigenze;

CONSIDERATO che situazioni di degrado urbano si sono sovente verificate nelle aree pubbliche situate in prossimità di Piazza Cairoli, Piazza Giuseppe Garibaldi, nel perimetro antistante il piazzale della locale stazione ferroviaria e nel retrostante parcheggio del c.d. nodo di scambio presso Via Fontanaccio, in Via Lata (in particolare zona c.d. Galleria Pennacchi), in Via Pia in prossimità del parcheggio auto, parchi, nei giardini e nelle aree verdi comunali in genere ;

RICHIAMATI

- l'art. 14 bis della legge nr. 125/2001 che prevede, in relazione alla vendita di bevande alcoliche effettuata mediante distributori automatici, una violazione amministrativa per la vendita o la somministrazione di alcolici effettuata in orario notturno, consentendola quindi implicitamente solamente durante l'orario diurno;

- l'art. 83 co. 2 della L.R. nr. 22/2019 (Testo Unico del Commercio) che dispone il divieto di somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici;

CONSIDERATA, pertanto, l'esigenza di adottare il presente provvedimento per limitare il consumo su aree pubbliche, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche effettuata per asporto ed a mezzo di distributori automatici, al fine di tutelare le specifiche esigenze di tutela della tranquillità dei residenti, prevenire fenomeni di degrado urbano e che possano pregiudicare la convivenza civile;

RITENUTO che il presente provvedimento è ritenuto ammissibile dall'art. 3 comma 1, del decreto legge 13/08/2011 nr. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 nr. 148, quando, nella fattispecie, i limiti all'iniziativa e all'attività economica risultano essere necessari ad evitare *“danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”*;

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale nr. 220/2014 che, riepilogando l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, ha evidenziato come non sia preclusa al Comune la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, quando comunque sussistano comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute;

RITENUTO pertanto, di dover privilegiare il diritto alla salute e alla tranquillità dei residenti, per tutte le motivazioni già sopra riportate;

RAVVISATA, quindi, la necessità di adottare, per un periodo temporaneo di 30 giorni, una misura idonea alla limitazione del consumo su aree pubbliche nonché delle modalità di vendita da parte degli esercizi commerciali per asporto e per mezzo dei distributori automatici, delle bevande alcoliche, ponendo prescrizioni e consentendone, dunque, l'esercizio esclusivamente in determinate fasce orarie;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n.241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e ss. della medesima legge 7 agosto 1990 n.241;

RICHIAMATI:

- l'art. 35 ter co.1 lett.a) della legge 1 dicembre 2018 nr. 132;
- gli artt. 50, co. 7 bis, e 54, comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 22/2019;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- D.L. 20 febbraio 2007 n.117 convertito con modifiche in Legge 2/10/2007 n.160;
- Legge 30 marzo 2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati”;

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e Servizi;

- ORDINA

per i motivi innanzi richiamati, al fine di tutelare la sicurezza pubblica e il decoro urbano nonché la tranquillità e il riposo dei residenti, fatto salvo quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, quanto di seguito:

1) agli esercizi di vendita mediante apparecchi automatici situati all'interno del territorio comunale è fatto divieto di vendere bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione, tutti i giorni della settimana, per il periodo di 30 giorni **a decorrere dal 4 Agosto 2024**;

2) alle attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa e su area pubblica, alle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande nonché agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è consentito, per il periodo di 30 giorni **a decorrere dal 4 Agosto 2024**, di effettuare la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, solo se posta con adeguato confezionamento e sigillatura dei medesimi prodotti, esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 20:00 e le ore 07:00 del giorno successivo, tutti i giorni della settimana;

3) in tutte le aree pubbliche quali strade, piazze, aree verdi, parchi gioco in genere, con esclusione delle aree esterne regolarmente autorizzate di pertinenza dei pubblici esercizi (quali dehors, pedane, tavoli e sedie), il divieto assoluto di consumare bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione per il periodo di 30 giorni **a decorrere dal 4 Agosto 2024**;

4) nelle aree pubbliche vige il divieto di abbandonare bottiglie e bicchieri in vetro nonché lattine in alluminio che potrebbero essere impropriamente utilizzate.

AVVERTE

- che chiunque non osservi le disposizioni di cui ai punti 1) 2) e 3) precedenti è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura tra € 25,00 ed € 500,00;

- che su segnalazione degli organi competenti al controllo, potrà essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività, ai sensi dell'articolo 100 del RD 18 giugno 1931 nr. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

- che è fatto obbligo ai rispettivi gestori delle suddette attività commerciali di:

1. vigilare affinché i frequentatori del locale ed in prossimità dello stesso non abbiano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell'ambiente, in conseguenza alla fruizione dello stesso locale, proponendo soluzioni idonee per consentire il rispetto delle norme basilari di rispetto dell'ambiente;

2. osservare le disposizioni di legge a tutela dei minori di età;

3. attrezzare l'area di pertinenza del locale con idonei raccoglitori di rifiuti;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia esecutiva **a far data dal 4 agosto 2024**, che sia resa pubblica a decorrere dalla medesima data mediante l'albo pretorio comunale ed il sito internet

istituzionale del Comune di Velletri con valore di notifica, che sia data ampia diffusione per pubblici proclami, nonché che sia consegnata ai seguenti Enti/Uffici:

- alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo;
- al Commissariato di P.S. di Velletri
- al Comando Compagnia C.C. Stazione di Velletri;
- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Velletri;
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Velletri;
- all'Ufficio Messi notificatori del Comune di Velletri per la pubblicazione all'albo pretorio;
- all'Ufficio CED del Comune di Velletri per la pubblicazione sul sito istituzionale;
- alla Soc. Velletri Servizi S.p.A;

Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.

L'Amministrazione si riserva di adottare specifici provvedimenti *ad hoc* in caso di manifestazioni e/o eventi pubblici.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/1971.

Per l'istruttoria

Dott. Maurizio Santarcangelo

Il Sindaco

Avv. Ascanio Cascella